

**Da redarre su carta intestata**

Oggetto: istanza di presentazione offerta per affidamento dell'incarico di **SERVIZIO di ASSISTENTE SOCIALE PERIODO 01.02.2020 – 31.01.2022** e contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi del D.p.r. n.445/2000 e dei requisiti e idoneità tecnico – professionale ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e del D.Lgs. n.50/2016, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate, nonché dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016

**CIG: Z5F2B6F035.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in proprio/in qualità di \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

residente in/con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

operativa in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_,

P.I. \_\_\_\_\_,

tel. n. \_\_\_\_\_,

fax. n. \_\_\_\_\_,

e-mail \_\_\_\_\_,

pec: \_\_\_\_\_,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti falsi e in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

**DICHIARA**

a. di essere nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_;

b. di essere residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

C.F. \_\_\_\_\_;

c. di possedere i requisiti tecnico – professionali per l’attuazione del servizio in oggetto nonché di essere iscritto ai registri pubblici per attività attinenti l’incarico;

d. di avere svolto valutato i rischi dell’attività e definito le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate;

e. di avere ottemperato nei confronti dei dipendenti al programma informativo e formativo sui rischi relativi all’ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione conformemente agli artt.36 e 37 del D.Lgs. n.81/2008, successive modifiche ed integrazioni e norme collegate, essendone responsabile;

f. di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’attuazione del servizio in argomento;

g. di avere ottemperato e di ottemperare nei confronti dei dipendenti alla retribuzione ed ai contributi previdenziali ed assicurativi conformemente la contrattazione e le normative vigenti;

h. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o a quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. n.81/2008, successive modifiche ed integrazioni;

o. di attuare il servizio in argomento in ottemperanza della legislazione vigente, delle regolamentazioni locali e interne dell’Ente ed in coordinamento con le attività presenti;

**p. che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, sotto elencati<sup>(\*)</sup>.**

**(\*) Art. 80. (Motivi di esclusione)**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, c. 6, per uno dei seguenti reati:

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati

o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 09.10.1990 n.309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973 n.43 e dall'art.260 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art.02 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art.2635 del codice civile;

c. frode ai sensi dell'art.01 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e. delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.01 del D.Lgs. 22.06.200 n.109;

e. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 04.03.2014 n.24;

f. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 comma 04 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt.88 comma 04-bis, e 92, commi 02 e 03 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 01 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.48-bis, commi 01 e 02-bis, del D.P.R. 29.09.1973 n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità

contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art.08 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 01.06.2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.105 comma 06 qualora:

a. la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30 comma 03 del presente codice;

b. l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110;

c. la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d. la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 comma 02 non diversamente risolvibile;

e. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f. l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.09 comma 02 lett.c) del D.Lgs. 08.06.2001 n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 09.04.2008 n.81;

g. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h. l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della Legge 19.03.1990 n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i. l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art.17 della Legge 12.03.1999 n.68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

i. l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.07 del D.L. 13.05.1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991 n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.04 comma 01 della Legge 24.11.1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l. l'operatore economico si trovi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 01, 02, 04 e 05.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 01, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 05, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 07 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 07 e 08 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12-sexies del D.L. 08.06.1992 n.306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.1992 n. 56 o degli artt.20 e 24 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del c. 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 05 lett.c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 05 lett.c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

---

Timbro firma del legale rappresentante

---

Luogo e data